

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO

Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo
 C.F. 00115590671

Direttore Generale: *Avv. Roberto Fagnano*

08 LUG. 2019

Deliberazione n° **1231** del _____

U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

OGGETTO: Provvedimenti in merito all'affidamento ex art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 del servizio assicurativo per la copertura del rischio di responsabilità patrimoniale alla compagnia Assigeco srl di Milano. Cod. CIG: Z E 7 2 8 F C B 3 7 .

Data 1.7.2019 Firma *Mauro Scipioni*

*Il Responsabile dell'istruttoria
 Dott. Mauro Scipioni*

Data 1.7.2019 Firma *Domenico Lori*

*Il Responsabile del procedimento
 Dott. Domenico Lori*

Il Direttore della U.O.C. proponente con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Data 1.7.2019

Firma *Domenico Lori*

Il Direttore F.F. dell' U.O.C. Dott. Domenico Lori

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

- favorevole
 non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 5/7/2019



Firma *Maurizio Di Giosia*

Il Direttore Amministrativo: Dott. Maurizio Di Giosia

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

- favorevole
 non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 8/7/2019



Firma *Maria Mattucci*

Il Direttore Sanitario: Dott.ssa Maria Mattucci

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO

Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo
C.F. 00115590671

Direttore Generale: Avv. Roberto Fagnano

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. F.F. Dott. Domenico Lori

PREMESSO CHE

- con deliberazione n. 1569 del 9.10.2018 è stata indetta gara d'appalto mediante procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento di servizi assicurativi come da lotti evidenziati nel successivo prospetto, per un importo complessivo di € 21.568.000,00 e per la durata di anni 4, da aggiudicarsi, trattandosi di servizi con caratteristiche standardizzate, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett. b) del D. Lgs 50/2016 e s.m. ed i.:

Numero lotto	CIG	Descrizione
Lotto 1	7645186F0E	Polizza R.C.T/R.C.O
Lotto 2	76452389F9	Polizza All Risks
Lotto 3	7645244EEB	Responsabilità Patrimoniale
Lotto 4	76452503E2	Polizza Infortuni
Lotto 5	7645255801	ARD danni ai veicoli utilizzati per missioni
Lotto 6	7645262DC6	RC/ARD - Libro Matricola veicoli aziendali

- con deliberazione n. 2133 del 28/12/2018 si è stabilito, tra l'altro, di aggiudicare, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, i vari lotti posti in gara, ad eccezione del lotto n. 3 " **responsabilità patrimoniale**, risultato deserto;

DATO ATTO che, al fine di provvedere alla copertura assicurativa del rischio di responsabilità patrimoniale, con nota del 12/12/2018, prot. n. 0119997 è stato rivolto invito alla società di brokeraggio assicurativo di questa azienda, soc. Assiteca ad esperire apposita indagine di mercato al fine di assicurare una idonea copertura assicurativa entro i termini di scadenza della precedente polizza (31/12/2018);

VISTO che la Soc. Assiteca, con l'allegata nota del 31/12/2018, (**all. n.1**) ha comunicato che in esito all'indagine di mercato solo due compagnie (XL INSURANCE e LLOYD'S SINDACATO ARCH) hanno dato disponibilità alla copertura del rischio ma entrambe con limitazioni rispetto al testo del capitolato oggetto della succitata procedura aperta;

CONSIDERATO che, in relazione a quanto sopra e tenuto conto che la previgente polizza con la compagnia LLOYD'S OF LONDON prevedeva la possibilità di proroga semestrale del contratto, con deliberazione n. 264 del 14/02/2019, si è stabilito, tra l'altro, di differire al 30/06/2019 il contratto in atto con la succitata compagnia, nelle more dell'affidamento di un nuovo contratto, previa modifica delle clausole contrattuali al fine di renderle più rispondenti alle esigenze manifestate dalle compagnie di assicurazione;

VISTO che la citata soc. Assiteca, con l'allegata nota del 24/05/2019 (*all. n. 2*), ha trasmesso l'allegato testo del capitolato di polizza RC patrimoniale con alcune modifiche rispetto al precedente (*all. n. 3*) suggerendo, in considerazione dei tempi ristretti di verificare la disponibilità del mercato alla stipula della polizza per il periodo 30/06/2019 – 30/06/2020 (importo a base d'asta di € 38.000,00) per poi procedere il prossimo anno alla pubblicazione di una procedura di gara pluriennale in modo tale da riallineare la scadenza della polizza in argomento con quella degli altri contratti assicurativi;

ATTESO che in relazione ai tempi ristretti per l'espletamento di una procedura di gara si è ritenuto, al fine provvedere entro e non oltre il 30/06/2019 di delegare la medesima società Assiteca a svolgere una nuova indagine di mercato tra le compagnie che quotano il rischio in argomento in considerazione anche della necessità di dover fornire in tempi rapidi tutte informazioni necessarie relative a sinistri eventuali varianti ecc;

PRESO ATTO, come da allegata corrispondenza (*all. n. 4*), che la società Assiteca ha provveduto a contattare le seguenti compagnie :

- Richiesta quotazione inviata a corrispondente dei Lloyd's Assigeco
- Richiesta quotazione inviata a corrispondente dei Lloyd's Link Broker
- Richiesta quotazione inviata a corrispondente dei Lloyd's AI Broker
- Richiesta quotazione inviata a corrispondente dei Lloyd's Bucchioni
- Richiesta quotazione inviata a corrispondente di XL AI KRM Underwriting

PRESO ATTO delle risultanze della suindicata indagine di mercato e rilevato che soltanto due compagnie hanno fornito al propria quotazione ovvero: Link Broker che ha offerto un premio lordo annuo di € 85.000,00 ed ASSIGECO un premio lordo annuo di € 36.960,00;

VISTI gli artt.:

36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 ai sensi del quale: *"...le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta"*;

- 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 ai sensi del quale: *"Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti"*;
- 37 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi del quale: *"Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38"*;
- 1 comma 450 della legge n. 296 del 2006 così come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30.12.2018 n. 145 ai sensi del quale: *"le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure"*;

RILEVATO che, in ragione del valore dell'affidamento che risulta di importo inferiore a € 40.000,00 iva esclusa, è consentito l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett a) D.lgs 50/2016 e che, pertanto, la presente deliberazione vale anche quale determina a contrarre, ai sensi del quadro normativo come sopra delineato e di quanto in particolare previsto nel richiamato art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016;

RITENUTO, per quanto sopra, di affidare, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett a) D.lgs 50/2016, alla compagnia ASSIGECO srl di Milano, il servizio assicurativo per la coperta del rischio di responsabilità patrimoniale della ASL di Teramo per il periodo dal 01/07/2019 al 30/06/2020 alle condizioni tutte del capitolato di polizza nonché alle condizioni di cui all'allegata offerta economica (**all. n. 5**);

RITENUTO, altresì, di nominare quale direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016, nella persona del Dott. Fabrizio Rapagna, Dirigente Amministrativo dell'UOC Affari Generali;

RILEVATO che ai fini della tracciabilità dei pagamenti il CIG è il seguente: **ZE728FCB37**.

PROPONE

per tutti i motivi esplicitati in narrativa e che debbono intendersi per integralmente riportati e trascritti nel presente dispositivo,

- 1) **AFFIDARE**, ai sensi degli art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, il servizio assicurativo per la copertura del rischio di responsabilità patrimoniale della ASL di Teramo per il periodo dal 01/07/2019 al 30/06/2020 alla compagnia ASSIGECO srl di Milano – sede legale via Crivelli, 26 P.I. 08958920152 alle condizioni di cui al capitolato di polizza nonché alle condizioni di cui all'offerta economica prodotta dalla compagnia stessa per un importo lordo annuale di € 36.960,00; ;
- 2) **PRECISARE** che il presente provvedimento costituisce anche determina a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016.
- 3) **NOMINARE** quale direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016, il Dirigente Amministrativo dell'UOC Affari Generali Dott. Fabrizio Rapagna.
- 4) **DETERMINARE** la spesa complessiva per il servizio di che trattasi in complessivi € 36.960,00;
- 5) **PRENOTARE** la spesa complessiva pari a euro € 36.960,00 oneri compresi.
- 6) **RILEVARE** che ai fini della tracciabilità dei pagamenti il CIG è il seguente: **ZE728FCB37**.
- 7) **DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, in ragione di quanto riportato in narrativa.



IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto:

- che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, ha attestato che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è, nella forma e nella sostanza, legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche;
- che il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario hanno espresso formalmente parere favorevole.

DELIBERA

di approvare e far propria la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata.



IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Roberto Fagnano

Regione Abruzzo
Azienda Unità Sanitaria Locale 4
Teramo
Dipartimento Amministrativo – U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi

ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE

- Allegato n. 1 – nota Assiteca del 31/12/2018 ;
- Allegato n. 2 – nota Assiteca del 24/05/2019;
- Allegato n. 3 – capitolato di polizza RC patrimoniale;
- Allegato n. 4 – indagine di mercato;
- Allegato n. 5 – offerta economica compagnia Assigeco srl ;

Allegati n. pag. 39



A handwritten mark or signature, possibly a stylized letter or initials, located on the right side of the page.

Lori Domenico

Da: Assiteca Spa - Pescara <pescara@pec.assiteca.net>
Inviato: lunedì 31 dicembre 2018 10:22
A: abs@pec.aslteramo.it
Cc: domenico.lori@aslteramo.it; arnaldo.patricelli@assiteca.it; elda.berardocco@assiteca.it; simone.sarmiento@assiteca.it
Oggetto: Indagine di mercato polizza Rc Patrimoniale periodo 31.12.2018 - 31.12.2022

In riferimento alla Vostra richiesta Vi confermiamo di aver proceduto ad effettuare indagine di mercato in seguito alla mancanza di offerte per il Lotto 3 della gara per le polizze assicurative indetta dalla Vostra Azienda.

Sono state contattate oltre alla compagnia XL altri 4 corrispondenti dei Lloyd's per chiedere disponibilità ai vari Sindacati.

Abbiamo avuto disponibilità solo da due compagnie con le offerte sotto specificate.

Entrambe però, nonostante la nostra richiesta, non accettano integralmente il capitolato proposto ma apportano le seguenti modifiche:

XL INSURANCE

- Esclusione della rc professionale medica (precisazione anche superflua in quando non era intenzione garantire il suddetto rischio nella polizza Rc Patrimoniale, ma destinato ad apposita copertura assicurativa)
- Modifica dell'art. 24 - Ultrattività della garanzia del capitolato prevedendo che, se dopo la scadenza della polizza, viene stipulata altra copertura assicurativa per lo stesso rischio le richieste di risarcimento dovranno essere denunciate su questa nuova polizza e non sulla polizza cessata grazie all'attivazione della clausola di ultrattività.

Il premio proposto è pari ad € 41.900,00 annuo lordo

LLOYD'S SINDACATO ARCH

Le modifiche proposte sono:

- Retroattività 5 anni (e non illimitata come previsto dalla polizza)



ALL. N° 1

- Esclusione, come sopra, della rc professionale medica

- Le perdite patrimoniale per attività connessa all'assunzione del personale sottolimitate ad € 300.000,00 (e non il massimale di polizza)

- modifica dell'esclusione g) del capitolato di polizza da *"richieste di risarcimento, come definite in polizza, delle quali l'Ufficio Legale della Contraente, abbia già avuto formale notizia, precedentemente alla data di stipulazione del presente contratto"* al testo proposto *"richieste di risarcimento e circostanze già note prima della data di stipula del presente certificato"*

- Modifica dell'art. 24 - Ultrattività della garanzia come sopra

Premio annuo lordo € 36.063,75

Fra le due proposte è sicuramente da preferire quella di XL in quando le modifiche presentate non influiscono in maniera sostanziale sul capitolato messo a gara: non era intenzione della Asl garantire la rc professionale sanitaria su questa polizza e, data la continuità e mantenimento nel tempo della polizza Rc professionale, la modifica della clausola dell'Ultrattività non comporta problematiche: come fatto storicamente, le eventuali denunce di sx vengono sempre trasmesse sul contratto vigente. Il premio proposto è inoltre inferiore alla base d'asta (€ 47.000,00) e inferiore alla polizza vigente (€ 46.650,00)

L'alternativa ulteriore sarebbe quella di andare in proroga con la polizza vigente fino ad un periodo massimo consentito dalle condizioni di polizza di 180 gg. per pubblicare una nuova gara.

Restiamo in urgente attesa di Vs. determinazioni entro la mattinata odierna e porgiamo cordiali saluti.

ASSITECA
CONSULTATIVE BROKER

ASSITECA Spa
Tel. +39 085 27444 – Fax +39 085 27442
Via Raffaele Paolucci, 3 - Palazzo Quadrifoglio - Scala 2, I° piano - 65121 Pescara
pescara@pec.assiteca.net - www.assiteca.it

Cap. soc. Euro 5.832.193,51 i.v.
Reg. Imprese MI/C.F./P. IVA IT 09743130156
R.E.A. MI 1313138

In ottemperanza al Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate ad uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio le fosse pervenuto per errore, la invitiamo ad eliminarlo senza copiarlo e a non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione. Per ulteriori dettagli in merito al trattamento dei dati da parte di Assiteca S.p.a e di tutte le società del Gruppo, la invitiamo a prendere visione della Data Protection Policy sul sito www.assiteca.it. Grazie.

Pursuant to General Data Protection Regulation 2016/679, you are hereby informed that this message contains confidential information intended only for the use of the addressee. If you are not the addressee and have received this message by mistake, please delete it and immediately notify us. You may not copy or disseminate this message to anyone. For further details on the processing of data by Assiteca S.p.a and all the companies of the Group, we invite you to read the Data Protection Policy on the website www.assiteca.it. Thank you.



Lori Domenico



Da: Arnaldo Patricelli <arnaldo.patricelli@assiteca.it>
Inviato: venerdì 24 maggio 2019 12:09
A: Lori Domenico
Oggetto: Polizza Rc Patrimoniale in scadenza al 30.06.2019
Allegati: capitolato responsabilità patrimoniale Asl Teramo.pdf

Buongiorno Domenico.

Come da accordi Ti invio il capitolato di polizza Rc Patrimoniale da pubblicare per l'indagine volta a verificare la disponibilità del mercato alla stipula della polizza per il periodo 30.06.2019 – 30.06.2020.

Il prossimo anno procederemo alla pubblicazione di gara per riallineare la scadenza della polizza a quella degli altri contratti (31.12.2022).
Il premio a base d'asta a partire dal quale le compagnie potranno proporre offerte al ribasso può essere ipotizzato in Euro 38.000,00.

Resto a Tua disposizione per eventuali chiarimenti e di conferma dell'avvenuta pubblicazione per poter sollecitare un riscontro dai vari operatori.

Cordiali saluti.

Arnaldo Patricelli
Account Executive
Filiale di Pescara
T. +39 085 27444 | M. +39 349 5525115
E000114907



ASSITECA S.p.A.
Via Raffaele Paolucci, 3 - Palazzo Quadrifoglio Scala 2 1° piano - 65121 Pescara
pescara@pec.assiteca.net - www.assiteca.it
Cap. soc. Euro 5.832.193,51 i.v. - Reg. Imprese MI/C.F./P. IVA IT 09743130156 - R.E.A. MI 1313138

 1

ALL. N° 2/4

ALL. N° 3

Arnaldo Patricelli

Da: Arnaldo Patricelli <arnaldo.patricelli@assiteca.it>
Inviato: lunedì 10 giugno 2019 11:00
A: cclaps@assigeco.it
Cc: elda.berardocco@assiteca.it
Oggetto: POLIZZA R.C. PATRIMONIALE ASL TERAMO
Allegati: 07062019162358351.pdf; Situazione sinistri ASL Teramo al 30 04 2019.pdf; lotto 3 - capitolato responsabilità patrimoniale.doc

Priorità: Alta

Con la presente chiediamo Vostra disponibilità alla quotazione del rischio in oggetto per il periodo 30.06.2019 – 30.06.2020, sulla base dell'allegato Capitolato di Polizza, a seguito di autorizzazione da parte dell'Ente di procedere con indagine di mercato al fine di reperire la migliore quotazione.

Precisiamo che è possibile apportare eventuali variazioni sia migliorative che peggiorative al testo proposto e che la base di premio rispetto alla quale è possibile effettuare offerte al ribasso è di €38.000,00 lordi per il periodo.

Vi preghiamo evidenziare nell'allegato Capitolato sia le parti originali eventualmente da modificare che la modifica stessa, per una immediata verifica della variazione proposta.

Allegiamo inoltre statistica dei sinistri riferita all'ultimo triennio.


Vi preghiamo farci pervenire le Vostre offerte entro massimo il prossimo 20 giugno 2019

Restiamo a disposizione per chiarimenti e porgiamo cordiali saluti.

Arnaldo Patricelli
Account Executive
Filiale di Pescara
T. +39 085 27444 | M. +39 349 5525115
E000114907



ASSITECA S.p.A.
Via Raffaele Paolucci, 3 - Palazzo Quadrifoglio Scala 2° piano - 65121 Pescara
pescara@pec.assiteca.net - www.assiteca.it
Cap. soc. Euro 5.832.193,51 i.v. - Reg. Imprese MI/C.F./P. IVA IT 09743130156 - R.E.A. MI 1313138



In ottemperanza al Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate ad uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio le fosse pervenuto per errore, la invitiamo ad eliminarlo senza copiarlo e a non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione. Per ulteriori dettagli in merito al trattamento dei dati da parte di Assiteca S.p.a e di tutte le società del Gruppo, la invitiamo a prendere visione della Data Protection Policy sul sito www.assiteca.it. Grazie.

6

Arnaldo Patricelli

Da: Arnaldo Patricelli <arnaldo.patricelli@assiteca.it>
Inviato: lunedì 10 giugno 2019 10:58
A: Marina Innocenti (m.innocenti@aibroker.it)
Cc: elda.berardocco@assiteca.it
Oggetto: POLIZZA R.C. PATRIMONIALE ASL TERAMO
Allegati: 07062019162358351.pdf; Situazione sinistri ASL Teramo al 30 04 2019.pdf; lotto 3 - capitolato responsabilità patrimoniale.doc
Priorità: Alta

Con la presente chiediamo Vostra disponibilità alla quotazione del rischio in oggetto per il periodo 30.06.2019 – 30.06.2020, sulla base dell'allegato Capitolato di Polizza, a seguito di autorizzazione da parte dell'Ente di procedere con indagine di mercato al fine di reperire la migliore quotazione.

Precisiamo che è possibile apportare eventuali variazioni sia migliorative che peggiorative al testo proposto e che la base di premio rispetto alla quale è possibile effettuare offerte al ribasso è di € 38.000,00 lordi per il periodo.

Vi preghiamo evidenziare nell'allegato Capitolato sia le parti originali eventualmente da modificare che la modifica stessa, per una immediata verifica della variazione proposta.

Allegiamo inoltre statistica dei sinistri riferita all'ultimo triennio.


Vi preghiamo farci pervenire le Vostre offerte entro massimo il prossimo 20 giugno 2019

Restiamo a disposizione per chiarimenti e porgiamo cordiali saluti.

Arnaldo Patricelli
Account Executive
Filiale di Pescara
T. +39 085 27444 | M. +39 349 5525115
E000114907



ASSITECA S.p.A.
Via Raffaele Paolucci, 3 - Palazzo Quadrifoglio Scala 2° piano - 65121 Pescara
pescara@pec.assiteca.net - www.assiteca.it
Cap. soc. Euro 5.832.193,51 i.v. - Reg. Imprese MI/C.F./P. IVA IT 09743130156 - R.E.A. MI 1313138



In ottemperanza al Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate ad uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio le fosse pervenuto per errore, la invitiamo ad eliminarlo senza copiarlo e a non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione. Per ulteriori dettagli in merito al trattamento dei dati da parte di Assiteca S.p.a e di tutte le società del Gruppo, la invitiamo a prendere visione della Data Protection Policy sul sito www.assiteca.it. Grazie.

7

Arnaldo Patricelli

Da: Arnaldo Patricelli <arnaldo.patricelli@assiteca.it>
 Inviato: lunedì 10 giugno 2019 10:56
 A: andrea.digravio@krmunderwriting.com
 Cc: elda.berardocco@assiteca.it
 Oggetto: POLIZZA R.C. PATRIMONIALE ASL TERAMO
 Allegati: 07062019162358351.pdf; Situazione sinistri ASL Teramo al 30 04 2019.pdf; lotto 3 - capitolato responsabilità patrimoniale.doc

Priorità: Alta

Con la presente chiediamo Vostra disponibilità alla quotazione del rischio in oggetto per il periodo 30.06.2019 – 30.06.2020, sulla base dell'allegato Capitolato di Polizza, a seguito di autorizzazione da parte dell'Ente di procedere con indagine di mercato al fine di reperire la migliore quotazione.

Precisiamo che è possibile apportare eventuali variazioni sia migliorative che peggiorative al testo proposto e che la base di premio rispetto alla quale è possibile effettuare offerte al ribasso è di € 38.000,00 lordi per il periodo.

Vi preghiamo evidenziare nell'allegato Capitolato sia le parti originali eventualmente da modificare che la modifica stessa, per una immediata verifica della variazione proposta.

Alleghiamo inoltre statistica dei sinistri riferita all'ultimo triennio.


Vi preghiamo farci pervenire le Vostre offerte entro massimo il prossimo 20 giugno 2019

Restiamo a disposizione per chiarimenti e porgiamo cordiali saluti.

Arnaldo Patricelli
 Account Executive
 Filiale di Pescara
 T. +39 085 27444 | M. +39 349 5525115
 E000114907



ASSITECA S.p.A.
 Via Raffaele Paolucci, 3 - Palazzo Quadrifoglio Scala 2° piano - 65121 Pescara
pescara@pec.assiteca.net - www.assiteca.it
 Cap. soc. Euro 5.832.193,51 i.v. - Reg. Imprese MI/C.F./P. IVA IT 09743130156 - R.E.A. MI 1313138



Scarica la APP ASSITECA per la gestione dei sinistri



In ottemperanza al Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate ad uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio le fosse pervenuto per errore, la invitiamo ad eliminarlo senza copiarlo e a non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione. Per ulteriori dettagli in merito al trattamento dei dati da parte di Assiteca S.p.a e di tutte le società del Gruppo, la invitiamo a prendere visione della Data Protection Policy sul sito www.assiteca.it. Grazie.

Arnaldo Patricelli

Da: Arnaldo Patricelli <arnaldo.patricelli@assiteca.it>
Inviato: lunedì 10 giugno 2019 10:55
A: 'szirano@link-ua.com'
Cc: 'ifantozzi@link-ua.com'; elda.berardocco@assiteca.it
Oggetto: POLIZZA R.C. PATRIMONIALE ASL TERAMO
Allegati: 07062019162358351.pdf; Situazione sinistri ASL Teramo al 30 04 2019.pdf; lotto 3 - capitolato responsabilità patrimoniale.doc

Priorità: Alta

Verifica:	Destinatario	Letti
	'szirano@link-ua.com'	Letto: 10/06/2019 13:33
	'ifantozzi@link-ua.com'	
	elda.berardocco@assiteca.it	

Con la presente chiediamo Vostra disponibilità alla quotazione del rischio in oggetto per il periodo 30.06.2019 – 30.06.2020, sulla base dell'allegato Capitolato di Polizza, a seguito di autorizzazione da parte dell'Ente di procedere con indagine di mercato al fine di reperire la migliore quotazione.

Precisiamo che è possibile apportare eventuali variazioni sia migliorative che peggiorative al testo proposto e che la base di premio rispetto alla quale è possibile effettuare offerte al ribasso è di € 38.000,00 lordi per il periodo.

Vi preghiamo evidenziare nell'allegato Capitolato sia le parti originali eventualmente da modificare che la modifica stessa, per una immediata verifica della variazione proposta.

Allegiamo inoltre statistica dei sinistri riferita all'ultimo triennio.

Vi preghiamo farci pervenire le Vostre offerte entro massimo il prossimo 20 giugno 2019

Restiamo a disposizione per chiarimenti e porgiamo cordiali saluti.

Arnaldo Patricelli
Account Executive
Filiale di Pescara
T. +39 085 27444 | M. +39 349 5525115
E000114907



ASSITECA S.p.A.
Via Raffaele Paolucci, 3 - Palazzo Quadrifoglio Scala 2° piano - 65121 Pescara
pescara@pec.assiteca.net - www.assiteca.it
Cap. soc. Euro 5.832.193,51 i.v. - Reg. Imprese MI/C.F./P. IVA IT 09743130156 - R.E.A. MI 1313138

9

Arnaldo Patricelli

Da: Arnaldo Patricelli <arnaldo.patricelli@assiteca.it>
 Inviato: lunedì 10 giugno 2019 10:53
 A: 'tommasob@bucchioniassicurazioni.it'; 'bucchioni@bucchioniassicurazioni.it'
 Cc: elda.berardocco@assiteca.it
 Oggetto: POLIZZA R.C. PATRIMONIALE ASL TERAMO
 Allegati: 07062019162358351.pdf; Situazione sinistri ASL Teramo al 30 04 2019.pdf; lotto 3 - capitolato responsabilità patrimoniale.doc

Priorità: Alta

Con la presente chiediamo Vostra disponibilità alla quotazione del rischio in oggetto per il periodo 30.06.2019 – 30.06.2020, sulla base dell'allegato Capitolato di Polizza, a seguito di autorizzazione da parte dell'Ente di procedere con indagine di mercato al fine di reperire la migliore quotazione.

Precisiamo che è possibile apportare eventuali variazioni sia migliorative che peggiorative al testo proposto e che la base di premio rispetto alla quale è possibile effettuare offerte al ribasso è di € 38.000,00 lordi per il periodo.

Vi preghiamo evidenziare nell'allegato Capitolato sia le parti originali eventualmente da modificare che la modifica stessa, per una immediata verifica della variazione proposta.

Alleghiamo inoltre statistica dei sinistri riferita all'ultimo triennio.

Vi preghiamo farci pervenire le Vostre offerte entro massimo il prossimo 20 giugno 2019

Restiamo a disposizione per chiarimenti e porgiamo cordiali saluti.

Arnaldo Patricelli
 Account Executive
 Filiale di Pescara
 T. +39 085 27444 | M. +39 349 5525115
 E000114907



ASSITECA S.p.A.
 Via Raffaele Paolucci, 3 - Palazzo Quadrifoglio Scala 2 I° piano - 65121 Pescara
pescara@pec.assiteca.net - www.assiteca.it
 Cap. soc. Euro 5.832.193,51 i.v. - Reg. Imprese MI/C.F./P. IVA IT 09743130156 - R.E.A. MI 1313138



Scarica la APP ASSITECA per la gestione dei sinistri!



In ottemperanza al Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate ad uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio le fosse pervenuto per errore, la invitiamo ad eliminarlo senza copiarlo e a non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione. Per ulteriori dettagli in merito al trattamento dei dati da parte di Assiteca S.p.a e di tutte le società del Gruppo, la invitiamo a prendere visione della Data Protection Policy sul sito www.assiteca.it. Grazie.

Arnaldo Patricelli

Da: Ivan Bagnato- Link Underwriting Agency <ibagnato@link-ua.com>
Inviato: giovedì 20 giugno 2019 13:29
A: arnaldo.patricelli@assiteca.it
Cc: elda.berardocco@assiteca.it; Ilaria Fantozzi- Link Underwriting Agency; Gabriele DeSantis- Link Underwriting Agency; Simona Zirano- Link Underwriting Agency
Oggetto: R: POLIZZA R.C. PATRIMONIALE ASL TERAMO
Allegati: lotto 3 - capitolato responsabilità patrimoniale.doc; Situazione sinistri ASL Teramo al 30 04 2019.pdf

Spettabile Broker,
 in relazione alla vs gradita richiesta di quotazione RC Patrimoniale colpa lieve, con la presente siamo a riepilogare di seguito ns quotazione rilasciata dalla spettabile LIBERTY Specialty Markets:

CONTRAENTE Azienda Unità Sanitaria Locale N. 4 di Teramo
 Circonvallazione Ragusa, 1
 64100 TERAMO
 C.F. 00115590671

PERIODO DI COPERTURA 30/06/2019 – 30/06/2020


TIPOLOGIA COPERTURA RC PATRIMONIALE ENTE, nella formula Claims Made vale a dire una copertura assicurativa operante per le Richieste di risarcimento ricevute per la prima volta dall'Assicurato e da questi denunciate all'Assicuratore nel corso del Periodo di assicurazione.


ASSICURATE L'Ente contraente

FUNZIONI ASSICURATE Tutti i Dipendenti e gli Amministratori del Contraente che abbiano con lo stesso un rapporto di dipendenza, mandato o servizio in forza di un rapporto di immedesimazione organica

TESTO DI POLIZZA RC Patrimoniale Come proposto con le seguenti modifiche:
 1) L'Art. 22 - Rischi esclusi dall'assicurazione, di cui alla lettera g) viene modificato come segue:
 g) fatti o circostanze pregresse già note all'Assicurato e/o al Contraente e/o denunciate prima dell'inizio della presente Polizza;
 2) L'Art. 38 – Franchigia, viene modificato come segue:
 euro 10.000,00 per sinistro

MASSIMALI (come da capitolato)
 Massimale per sinistro: € 5.000.000,00
 Massimale in aggregato annuo: € 5.000.000,00





30



Azienda Unità Sanitaria Locale N. 4 di Teramo

**Circonvallazione Ragusa, 1
64100 TERAMO**

C.F. 00115590671

**Capitolato speciale di polizza
dell'assicurazione**

RESPONSABILITA' PATRIMONIALE

**Decorrenza ore 24.00 del 30/06/2019
Scadenza ore 24.00 del 30/06/2020**

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, utilizzati nel contratto, le Parti convengono di attribuire il significato di seguito precisato:

Assicurazione

il contratto di assicurazione.

Polizza

il documento che prova l'assicurazione.

Contraente

il soggetto che stipula l'assicurazione riportato sul frontespizio della presente polizza.

Assicurato

il Contraente, quale unico soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione.

Pubblica Amministrazione

Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni Ente o Società o Organismo di Diritto Pubblico la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.

Dipendente

qualsiasi persona che sia stata, che si trova e che sarà alle dirette dipendenze dell'Assicurato e quindi sia a questo collegata da un rapporto di impiego o servizio.

- rapporto di impiego, cioè il personale compreso e non compreso nell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro (INAIL e non INAIL);
- rapporto di servizio, cioè il personale estraneo al Contraente ma inserito a qualsiasi titolo direttamente o indirettamente nell'apparato organizzativo del Contraente stesso.

Amministratore

qualsiasi persona che sia stata, che si trova e che sarà collegata all' Assicurato in forza di un mandato e che partecipi alle attività istituzionali dell' Assicurato stesso.

Dipendente Legale

qualsiasi persona, regolarmente qualificata in legge, abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge ed iscritta all'Albo Speciale di cui all'art. 3 ultimo comma RD.L. n. 1578 del 27.11.1933 (Legge Professionale Forense) e che svolge le funzioni di avvocato in qualità di dipendente dell'Assicurato.

Dipendente Tecnico

qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che - in qualità di Dipendente dell'Assicurato - predispone e sottoscrive il progetto ovvero è incaricato della sua verifica e validazione, dirige e/o segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori e/o esegue il collaudo statico dell'opera o svolge attività di Responsabile Unico del Procedimento o attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento o qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore, per conto e nell'interesse della Pubblica Amministrazione.



Assicuratori/Società/Compagnia

l'impresa di assicurazione, o il soggetto regolarmente autorizzato all'esercizio dell'attività assicurativa, che assume il rischio e rilascia la copertura assicurativa.

Sinistro

il ricevimento di una Richiesta di risarcimento per la quale è prestata l'Assicurazione.

Richiesta di risarcimento

- domanda giudiziale di condanna al risarcimento dei danni, anche a seguito di una sentenza definitiva;
- azione civile di risarcimento danni promossa dalla parte civile nel processo penale nei confronti dell'amministrazione quale civilmente responsabile;
- qualsiasi comunicazione scritta pervenuta all'Assicurato che contenga una richiesta di risarcimento dei danni.

Ai fini dell'assicurazione le richieste di risarcimento derivanti da un singolo Evento Dannoso saranno considerate alla stregua di una singola richiesta di risarcimento.

Danno

qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.

Danni Materiali

il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.

Perdite Patrimoniali

il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali, compresi i danni biologici, esistenziali e morali.

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

Indennizzo o Risarcimento

la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro.

Massimale

la massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro .

Periodo di Assicurazione

il periodo di durata dell'assicurazione indicato nella Scheda di Polizza nonché le eventuali proroghe.

Periodo di Efficacia

il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta, quale indicata in Polizza e la data di scadenza del Periodo di Assicurazione.

Responsabilità Civile

la responsabilità che possa gravare sull'Assicurato in funzione dell'esercizio da parte dei propri Dipendenti e Amministratori delle loro funzioni e attività ai sensi dell'art. 2043 e successivi articoli del C.C. e dell'art. 28 della Costituzione, per Perdite Patrimoniali arrecati a terzi, ivi inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione di interessi legittimi derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa.

11

Responsabilità Amministrativa

la responsabilità gravante sul Dipendente o Amministratore, che - avendo disatteso obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione - abbia cagionato una Perdita Patrimoniale all'Assicurato o ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, alla Pubblica Amministrazione o allo Stato.

Responsabilità Amministrativa - Contabile

la Responsabilità Amministrativa sopra definita, gravante sul Dipendente o Amministratore quando agisca quale "agente contabile" nella gestione di beni, valori o denaro pubblico.

Retribuzioni lorde

l'ammontare delle retribuzioni corrisposte dal Contraente ai Dipendenti, al lordo dei contributi assistenziali e previdenziali a carico di tali soggetti, nonché le remunerazioni erogate agli amministratori e al segretario.

Scheda di Polizza

il documento unito alla polizza per formarne parte integrante e recante, in sintesi, i riferimenti principali dell'assicurazione.

Broker

La gestione della presente polizza è affidata al R.T.I. ASSITECA S.p.A. – AON S.p.A. - A.I.C. Broker S.r.l., con mandataria Assiteca S.p.A. Sede Legale in Milano, Via Sigieri 14 mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, quale intermediario ai sensi dell'art. 109 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005.



SEZIONE 1 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano, unicamente in caso di dolo.

Art. 2 - Variazioni del rischio

Le parti convengono che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina degli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile e che pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio, ad eccezione delle variazioni modificative della natura dell'Assicurato che comporteranno, a far tempo dalla data dell'intervenuta modifica, la risoluzione di diritto del contratto. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 CC e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 3 - Altre assicurazioni

L'Assicurato, a parziale deroga del disposto dell'art. 1910 del Codice Civile, è esonerato dall'obbligo di comunicare agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando l'obbligo, in caso di sinistro, di darne comunicazione a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.

Art. 4 - Pagamento del Premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all'art. 1901 C.C., avvenga entro i 60 giorni successivi. In caso contrario l'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker incaricato.

Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 Gennaio 2008 n°40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 5 - Regolazione del premio

Il premio offerto dalla Società è da intendersi quale premio forfettario.

Non è pertanto prevista alcuna regolazione del premio alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto.

Art. 6 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve farne denuncia per iscritto agli Assicuratori oppure al broker indicato in polizza al più presto e comunque non oltre i 30 (trenta) giorni successivi a quello in cui il proprio ufficio competente per la gestione delle assicurazioni ne ha avuto conoscenza.

Resa la denuncia, l'Assicurato è tenuto a fornire agli Assicuratori tutte le informazioni e l'assistenza del caso.

Art. 8 - Durata del contratto

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.

Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s'impegna tuttavia a prorogare l'assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio.

Nel caso di contratto di durata poliennale, ciascuna delle parti ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all'altra parte almeno 90 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.

In caso di recesso da parte della Società, previa richiesta del Contraente, la stessa è obbligata a concedere una proroga per un periodo massimo di 90 giorni.

Art. 9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 10 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede l'Assicurato..

Art. 11 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 12 - Forma delle comunicazioni

Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute, saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata o e-mail o telefax o pec o altro strumento idoneo ad assicurarne la provenienza.

Art. 13 - Produzione di informazioni sui sinistri

1. La Società, a semplice richiesta del Contraente ed entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
 - a) sinistri denunciati;
 - b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
 - c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
 - d) sinistri senza seguito;
 - e) sinistri respinti;
 - f) sinistri relativamente ai quali la società ha effettuato rivalsa nei confronti di terzi responsabili con indicazione dell'importo.
2. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.



12

3. Gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validi fino alla completa definizione dei sinistri denunciati.
4. La Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione.

Art. 14 - Interpretazione del contratto

Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all'assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Ciò premesso, si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.

Art. 15 - Coassicurazione e delega

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:

- ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all'art. 1911 del Codice Civile;
- tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
- i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;

con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti alla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.

Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

Art. 16 - Clausola Broker

1. Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell'assistenza e della consulenza del broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione del presente contratto - con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall'una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.
2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest'ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell'incarico di brokeraggio, con l'impegno del Contraente a comunicarne alla Società l'eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.
3. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice

18

Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premi.

4. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo telefax le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio del telefax.
5. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.

Art. 17 - Obblighi della Società relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.



NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 18 - Oggetto dell'assicurazione

Alle condizioni e nei termini stabiliti dalle norme che disciplinano la presente polizza, l'assicurazione terrà indenne l'Assicurato, quale organo della Pubblica Amministrazione, nei casi in cui:

- a) l'Assicurato abbia dovuto risarcire al terzo danneggiato le perdite patrimoniali derivanti da atti od omissioni colposi commessi nell'esercizio dell'attività istituzionale da parte di uno o più dei Dipendenti e/o Amministratori;
- b) l'Assicurato abbia dovuto risarcire al terzo danneggiato le perdite patrimoniali derivanti da atti od omissioni colposi commessi nell'esercizio dell'attività istituzionale da parte di uno o più dei Dipendenti e/o Amministratori e si sia prodotta una differenza tra l'ammontare pagato dall'Assicurato e l'ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico del Dipendente o dell'Amministratore responsabile per colpa grave;
- c) l'Assicurato abbia sofferto un pregiudizio economico in conseguenza dell'azione diretta della Corte dei Conti per danno erariale, nei confronti di uno o più dei Dipendenti e/o Amministratori e, per effetto dell'esercizio del potere riduttivo da parte della stessa Corte dei Conti, sia rimasta a carico dell'Assicurato la differenza tra l'ammontare del danno erariale pagabile e l'ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico del Dipendente o Amministratore responsabile;

restando inteso tra le parti che gli Assicuratori saranno obbligati solo ed in quanto sia stata accertata, con sentenza definitiva del tribunale competente, la sussistenza della Responsabilità Civile dell'Assicurato per fatto commesso da uno o più dei Dipendenti e/o Amministratori, oppure la sussistenza della Responsabilità Amministrativa o Amministrativa-Contabile, a carico di uno o più degli anzidetti soggetti, accertata con sentenza definitiva della Corte dei Conti.

La garanzia di cui sopra comprende le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina.

Art. 19 - Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi

L'Assicurazione di cui all'Art. 18 comprende le Perdite Patrimoniali sofferte da terzi a seguito di interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

Art. 20 - Perdite Patrimoniali per l'attività connessa al Personale

L'Assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività connessa all'assunzione e gestione del personale.

Art. 21 - Limiti di Indennizzo - Franchigia

L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza dei massimali stabiliti nella Sezione 3 per ciascun sinistro e cumulativamente per l'insieme di tutti i sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero dei sinistri notificati dall'Assicurato durante lo stesso periodo.

In caso di corresponsabilità tra più Dipendenti nello stesso sinistro, gli Assicuratori risponderanno fino e non oltre il limite di indennizzo cumulativo nella Sezione 3 indipendentemente dal numero dei Dipendenti o Amministratori coinvolti.

Restano fermi i limiti di indennizzo stabiliti all'articolo 24 che segue.

L'Assicurazione è prestata con l'applicazione della franchigia fissa per singolo Sinistro indicata nella Sezione 3.

Art. 22 - Rischi esclusi dall'assicurazione

L'Assicurazione non vale per le perdite patrimoniali derivanti da:

- a. danni materiali di qualsiasi tipo, salvo quanto precisato all'ultimo comma dell' Art. 18 che precede e al successivo Art. 31 (Estensione D.Lgs. n. 81/2008) e fatta altresì eccezione per i danni conseguenti ad errori professionali dei Dipendenti Tecnici che devono pertanto intendersi compresi nell'assicurazione;
- b. stipulazione e/o mancata stipulazione e/o modifica di assicurazioni, nonché pagamento e/o mancato ovvero tardivo pagamento di premi;
- c. azioni od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo di uno o più Dipendenti o Amministratori, accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
- d. inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; danno ambientale in generale; presenza ed effetti - diretti e indiretti - di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo, salvo quanto precisato all'Art. 35;
- e. possesso, custodia o uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità Civile di cui al D.Lgs n. 209/2005 – titolo X;
- f. responsabilità, accertate con provvedimento definitivo dell'autorità competente, che gravino personalmente su qualsiasi Dipendente o Amministratore per colpa grave e per Responsabilità Amministrativa o Amministrativa Contabile salvo quanto previsto nell'interesse esclusivo dell'Assicurato Contraente, al precedente Art. 18;
- g. richieste di risarcimento e circostanze, come definite in polizza, già note, precedentemente alla data di stipulazione del presente contratto;
- h. richieste di risarcimento, come definite in polizza, antecedenti alla data di effetto del presente contratto, derivanti da qualsiasi controversia legale in corso o antecedente alla data di effetto del presente contratto o riferibile direttamente o indirettamente a fatti già dedotti nella stessa controversia. In caso di proroga/rinnovo, con lo stesso assicuratore la presente esclusione ha efficacia dalla data di effetto del contratto prorogato/rinnovato;
- i. sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
- j. direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- k. danni materiali conseguenti a responsabilità professionale sanitaria.

Art. 23 - Assicurazione "Claims made" – Retroattività

L'assicurazione è operante per le Richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e denunciate alla Società durante il Periodo di Assicurazione, conseguenti a Eventi dannosi verificatisi durante il medesimo periodo ed antecedentemente alla data di stipula del presente contratto (retroattività 10 anni).

Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, l'Assicurato dichiara di non avere ricevuto comunicazioni, richieste o notifiche, che configurino un Sinistro già al momento della stipulazione della presente assicurazione.

Art. 24 – Ultrattività della garanzia

L'assicurazione è operante per le Richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e denunciate alla Società entro i 5 (cinque) anni successivi alla cessazione del contratto, purché derivanti da Eventi dannosi verificatisi nel Periodo di efficacia dell'assicurazione, con esclusione però degli eventi dannosi verificatisi nel presente periodo di ultrattività.

Il massimale annuo aggregato indicato nella Sezione 3 rappresenta l'obbligazione massima alla quale gli Assicuratori saranno tenuti, cumulativamente per tutti i sinistri pertinenti all'intera durata del periodo di ultrattività della garanzia.

Il periodo di ultrattività della garanzia non sarà efficace qualora la presente polizza o la copertura assicurativa da essa prestata sia stata sostituita con altra polizza che copra totalmente o parzialmente i medesimi rischi, anche se stipulata da altro assicuratore.

Art. 25- Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i Sinistri derivanti da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea, della Confederazione Svizzera, dello Stato Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino.

Art. 26 - Persone non considerate terzi

Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli di Dipendenti e Amministratori dell'Assicurato le cui funzioni risultino assicurate con il presente contratto.

Art. 27 - Vincolo di solidarietà

L'Assicurazione vale esclusivamente per la responsabilità dell'Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con soggetti diversi da Dipendenti e Amministratori, gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.

Art. 28 - Attività di rappresentanza

Si precisa che l'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento derivanti da incarichi anche di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli Dipendenti e/o Amministratori dell'Assicurato in rappresentanza e su mandato dell'Assicurato in altri organi collegiali.

Art. 29 - Sinistri in serie

In caso di Sinistri in serie, ossia per richieste di risarcimento riconducibili al medesimo atto o fatto originario che abbia coinvolto più soggetti danneggiati, la data della prima denuncia agli Assicuratori sarà considerata come data di tutti i successivi sinistri, ancorchè notificati all'Assicurato in epoche diverse e successive e anche dopo la data di cessazione di questa assicurazione.

Art. 30 - Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali

a) Vertenze di responsabilità civile

La Società assume la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso con l'assenso dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1917 c.c., entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del massimale di cui sopra.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o i tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende. Tuttavia la Società acconsentirà a nominare Legali e Tecnici di fiducia dell'Assicurato su motivata richiesta di quest'ultimo. I costi delle persone così nominate si aggiungono a quelli dei Legali e Tecnici designati dalla Società e sono a carico di quest'ultima nei limiti stabiliti dal presente articolo. La Società, entro 30 giorni dalla comunicazione da parte dell'Assicurato della volontà di avvalersi di propri legali e/o tecnici, dovrà comunicare per iscritto l'eventuale proprio motivato dissenso. Ciò stabilito, la Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell'Assicurato; pertanto rimborserà le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati nel caso che l'Assicurato stesso abbia dovuto direttamente provvedere per motivi di necessità di difesa e processuali.

In caso di definizione transattiva del danno e ferma ogni altra condizione di polizza, l'Assicurato potrà continuare a proprie spese la gestione delle vertenze fino ad esaurimento di ogni grado di giudizio, anche se successivo a quello in cui si trova al momento dell'avvenuta transazione. La

Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell'Assicurato, restando comunque obbligata fino all'importo convenuto in occasione della predetta definizione transattiva.

b) Vertenze al T.A.R.

Fermo quanto previsto alla lett. a), la Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze per resistere ad azioni di responsabilità avanti il Giudice amministrativo.

La presente garanzia è operante solo nel caso di effettiva richiesta di risarcimento, sia che la stessa venga formulata nei confronti dell'Assicurato fin dall'apertura del procedimento, sia che essa venga successivamente formalizzata. In ogni caso la Società è obbligata per le sole spese afferenti la difesa dell'Assicurato per resistere alla pretesa risarcitoria.

Art. 31 - Estensione D.Lgs. 81/2008

Sempre che i soggetti incaricati dall'Assicurato, siano in possesso delle qualifiche legalmente richieste e che si siano sottoposti all'addestramento previsto dalla legge, la copertura assicurativa, ferme le altre condizioni di polizza, è operante per la responsabilità dell'Assicurato per le perdite patrimoniali derivanti da involontarie violazioni della normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Sono pertanto comprese in garanzia le responsabilità derivanti all'Assicurato per le attività svolte da soggetti dallo stesso incaricati per le funzioni di:

1. "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni. Si precisa che la presente estensione di copertura è pienamente operante anche nel caso di Dipendenti o Amministratori che non abbiano seguito un idoneo corso, quando lo stesso non sia previsto dal medesimo decreto legislativo.
2. "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 32 - Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di cui al D.Lgs. 196/2003

L'assicurazione comprende anche le fattispecie di responsabilità civile derivanti al soggetto Assicurato ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003, per eventuali perdite patrimoniali non patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali dei terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamenti illeciti continuativi.

Art. 33 - Attivazione garanzia per i Progettisti interni

L'Assicurazione può essere estesa, su richiesta e dietro pagamento del relativo premio addizionale, alla responsabilità derivante ai dipendenti del Contraente incaricati dell'attività di progettazione, ai sensi dell'art. 24 comma 4 del D.lgs. 50/2016.

Ai fini dell'operatività dell'anzidetta estensione dell'assicurazione gli Assicuratori si impegnano a rilasciare - previo ricevimento della richiesta di cui in premessa - un distinto certificato specifico per ogni incarico redatto secondo lo Scheda Tecnica di Copertura di cui alla successiva APPENDICE 1 (assicurazione dei Progettisti interni), a conferma della validità della copertura per l'intera durata dei lavori (soggetta ad un periodo massimo di 48 mesi) e con Massimali separati per ogni progetto così coperto, sempre che il valore della singola opera oggetto di progettazione non sia superiore a euro 20.000.000,00.

Il premio relativo a tali certificati sarà calcolato in base ai tassi lordi indicati nella scheda di polizza - da applicarsi al valore delle opere - e corrisposto dal Contraente in soluzione unica anticipata, al momento del rilascio di ciascuno di essi, con l'intesa che per ogni certificato emesso è previsto il premio minimo indicato nella Scheda di Polizza.

Art. 34 - Norma addizionale relativa all'assicurazione della responsabilita' civile dell'ente assicurato per l'attivita' di dipendenti legali

→ **Integrazione all'Oggetto dell'assicurazione**

A integrazione dell'Art. 18 "Oggetto dell'Assicurazione", l'assicurazione é estesa alla copertura della Responsabilità Civile derivante all'Ente Assicurato per Perdite Patrimoniali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di atti od omissioni, di cui debba rispondere a norma di legge, commessi da qualsiasi Dipendente abilitato a prestare attività per l'Ente Contraente in qualità di Dipendente Legale come definito in polizza.

Art. 35 - Ecologia ed ambiente

A parziale deroga di quanto stabilito alla lettera d dell'art. 22 "Rischi esclusi dall'Assicurazione" si precisa che l'Assicurazione è estesa, con esclusione dei danni materiali, allo svolgimento delle attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia ed ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore).



SEZIONE 3. MASSIMALI - SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI DI RISARCIMENTO**Art. 37 - Massimali assicurati**

- euro 5.000.000,00 per sinistro;
- euro 5.000.000,00 per periodo assicurativo annuo;
- euro 5.000.000,00 in caso di corresponsabilità di più soggetti, di cui debba rispondere l'Assicurato, in un medesimo evento.
- euro 500.000,00 per sinistri EPL (controversie in materia di lavoro)

Art. 38 - Franchigia

- euro 5.000,00 per sinistro
- euro 10.000,00 per sinistro EPL



CLAUSOLE DA APPROVARE ESPPLICITAMENTE PER ISCRITTO

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. le Parti dichiarano di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione:

- Art. 4 - **Pagamento del premio**
- Art. 7 - **Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro**
- Art. 8 - **Durata del contratto**
- Art. 16 - **Clausola broker**
- Art. 17 - **Tracciabilità dei flussi finanziari**
- Art. 23 - **Assicurazione "claims made" - Retroattività**
- Art. 24 - **Ultrattività della garanzia**
- Art. 26 - **Persone non considerate terzi.**

)

La Società

Il Contraente

.....

.....

APPENDICE 1

**SCHEDA TECNICA
ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE
DEL PROGETTISTA INTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE**

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante del Certificato di Assicurazione e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della copertura assicurativa di cui all'art. 24 comma 4 del D.Lgs. 50/2016.

Contraente (Stazione Appaltante):	Codice Fiscale/Partita IVA:
--	------------------------------------

Indirizzo e numero civico:	Città:	CAP:	Provincia:
-----------------------------------	---------------	-------------	-------------------

Data di affidamento della progettazione:	Costo complessivo previsto per l'opera:
---	--

Descrizione dell'Opera:	Luogo di esecuzione dell'Opera:
--------------------------------	--

Data prevista di avvio dei lavori di realizzazione:	Data prevista di termine dei lavori di realizzazione:
--	--

Assicurato/i (Dipendente/i Pubblico/i incaricato/i della progettazione):

Massimale: Euro

Franchigia/Scoperto: Nessuna

Data:

Il Contraente



**ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE
DEL PROGETTISTA INTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE
(ART. 24 COMMA 4 DEL D.LGS. 50/2016)**

DEFINIZIONI

Ai fini del presente contratto, valgono le seguenti definizioni:

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Polizza

Il documento che attesta l'esistenza dell'Assicurazione.

Certificato

Il documento che attesta la copertura assicurativa per l'Opera di cui alla relativa Scheda Tecnica.

Contraente

Il soggetto che stipula l'Assicurazione.

Assicurato

La persona fisica indicata nella Scheda Tecnica.

Assicuratori

L'Impresa di Assicurazione.

Danno

Qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.

Danno Materiale

Il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.

Perdita Patrimoniale

Il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Indennizzo

La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro.

Massimale

L'importo massimo dell'Indennizzo a cui sono tenuti gli Assicuratori.

Franchigia

L'importo che, per ogni Sinistro, resta a carico dell'Assicurato.

Premio

La somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori quale controprestazione a fronte del rilascio dell'Assicurazione.

Progettista

Il dipendente della Stazione Appaltante di cui all'Art. 24 D.Lgs. 50/2016, incaricato della progettazione dell'Opera.

Stazione Appaltante

L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore o il soggetto aggiudicatore o l'altro soggetto aggiudicatore di cui all'Art. 3 lettere a), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016.

Opera

L'opera da costruire o costruita oggetto dell'appalto e descritta nella Scheda Tecnica.

Luogo di esecuzione delle Opere

Il cantiere (area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicato nella Scheda Tecnica) nel quale l'esecutore dei lavori realizza l'Opera per cui è prestata l'attività di progettazione oggetto dell'Assicurazione.

Broker

R.T.I. ASSITECA S.p.A. – AON S.p.A. - A.I.C. Broker S.r.l., con mandataria Assiteca S.p.A. Sede Legale in Milano, Via Sigieri 14 mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, quale intermediario ai sensi dell'art. 109 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005.



CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Dichiarazioni

L'Assicurato e/o il Contraente dichiarano che:

- a) l'Assicurato è abilitato all'esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico di verifica;
- b) l'attività di progettazione descritta in ciascuna Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali dell'Assicurato.

In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato e/o del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.), unicamente in caso di dolo.

Art. 2 - Altre assicurazioni

L'Assicurato e/o il Contraente, a parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 1910 C.C., sono esonerati dall'obbligo di comunicare agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando l'obbligo, in caso di Sinistro, di darne comunicazione a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.

Art. 3 - Pagamento del Premio

L'Assicurazione ha effetto dalla data stabilita in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

A parziale deroga dell'Art. 1901 C.C. le garanzie saranno valide anche se il Premio sarà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni successivi alla data di decorrenza dell'Assicurazione.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art. 1901 C.C.).

Le somme pagate a titolo di Premio rimangono comunque acquisite dagli Assicuratori indipendentemente dal fatto che l'Assicurazione cessi prima della data stabilita in Polizza o nel Certificato.

Art. 4 - Forma delle comunicazioni e modifiche dell'Assicurazione

Tutte le comunicazioni tra le parti devono essere effettuate per iscritto, e le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate mediante atto scritto.

Art. 5 - Obblighi dell'Assicurato e/o del Contraente

L'Assicurato e/o il Contraente devono comunicare tempestivamente agli Assicuratori la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l'eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.

In caso di Sinistro, l'Assicurato e/o il Contraente devono darne avviso scritto agli Assicuratori, entro 30 (trenta) giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.

Art. 6 - Scadenza dell'Assicurazione

L'Assicurazione viene stipulata senza tacito rinnovo alla scadenza finale, ed è rinnovabile e/o prorogabile alla scadenza con espressa dichiarazione del Contraente e solo su espressa volontà di entrambe le parti.

Art. 7 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 8 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede il Contraente.

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 10 - Calcolo dei Premi

Il Premio per ciascun Certificato che verrà emesso alle condizioni di cui alla presente Polizza sarà calcolato applicando all'importo complessivo delle Opere i tassi previsti, in base alla durata dei Certificati.

Art. 11 – Clausola broker

1. Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell'assistenza e della consulenza del broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione del presente contratto – con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall'una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.
2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest'ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell'incarico di brokeraggio, con l'impegno del Contraente a comunicarne alla Società l'eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.
3. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premi.
4. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo telefax le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio del telefax.
5. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.

Art. 12 - Obblighi della Società relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.



31

**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ
PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA INTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE**

Art. 13 - Oggetto dell'Assicurazione

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a risarcire a terzi per le Perdite Patrimoniali ed i Danni Materiali causati a seguito di errori od omissioni, anche delle persone di cui l'Assicurato debba rispondere, nello svolgimento dell'attività di progettazione dell'Opera indicata nella Scheda Tecnica, compresi gli errori od omissioni che abbiano determinato a carico della Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Art. 14 - Inizio e termine della garanzia - Forma "claims made"

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e comunicate agli Assicuratori per la prima volta nel corso del periodo di validità della Polizza, a condizione che tali richieste siano relative a fatti posti in essere successivamente alla data di affidamento della progettazione e che non siano state ancora presentate all'Assicurato alla data di decorrenza della Polizza.

L'Assicurazione è altresì operante per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e denunciate agli Assicuratori fino alle ore 24.00 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ma in ogni caso non oltre i 12 mesi successivi alla scadenza della Polizza, e purché le richieste di risarcimento siano afferenti ad errori od omissioni posti in essere dall'Assicurato durante il periodo compreso tra la data di affidamento della progettazione e la data di scadenza della Polizza.

Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non siano emessi entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori, l'Assicurato e/o il Contraente possono chiedere una proroga della copertura assicurativa che gli Assicuratori s'impegnano a concedere alle condizioni che saranno concordate.

Agli effetti di quanto disposto dagli Artt. 1892 e 1893 C.C., l'Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a lui imputabile, al momento della stipula della Polizza.

Art. 15 - Massimale

La presente garanzia è prestata per un Massimale, pari a quanto indicato in ciascuna Scheda Tecnica, pari al 10% del costo di costruzione dell'Opera progettata.

Il Massimale rappresenta la massima esposizione degli Assicuratori per l'intero periodo di validità del Certificato.

Art. 16 - Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi ad Opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana.

Art. 17 - Rischi esclusi dall'Assicurazione

Gli Assicuratori non risponderanno per i Sinistri relativi a:

- ACQUISIZIONE
- a) Opere la cui progettazione venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta e viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
 - b) Opere la cui realizzazione venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta e viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
 - c) Opere i cui lavori siano eseguiti da imprese di cui l'Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata;
 - d) morte, malattia, infermità o lesioni fisiche o perdita o danneggiamento a beni materiali,

- determinati da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale;
- e) errori od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
- f) fatti o circostanze pregressi già noti all'Assicurato alla data di decorrenza della Polizza;
- g) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua o suolo, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, danni ambientali in generale;
- h) presenza od effetti, diretti e indiretti, di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo;
- i) sviluppo di energia nucleare o di radioattività.

Art. 18 - Vincolo di solidarietà

In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'Assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all'Assicurato.

Art. 19 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali

Gli Assicuratori assumono la gestione delle vertenze - sia in sede stragiudiziale che giudiziale - a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale indicato in Polizza, per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta superi il Massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra.

Gli Assicuratori non riconoscono spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da loro designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.



DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 C.C. il Contraente dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione e delle Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Professionale del Progettista Interno:

- Art. 1 - Dichiarazioni**
- Art. 11 - Clausola Broker**
- Art. 15 - Inizio e termine della garanzia - Forma "claims made"**
- Art. 17 - Rischi esclusi dall'Assicurazione**
- Art. 19 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali**

Data

Il Contraente

SCHEDA DI POLIZZA

Costituente parte integrante della polizza responsabilità patrimoniale dell'Ente n°

Contraente: **Azienda Unità Sanitaria Locale N. 4 di Teramo**
 Circonvallazione Ragusa, 1
 64100 Teramo
 C.F. 00115590671

durata del contratto: **anni 1, con**
effetto dalle ore 24,00 del: **30/06/2019**
scadenza alle ore 24,00 del: **30/06/2020**
frazionamento **annuale**

Massimali assicurati

- euro 5.000.000,00** per sinistro;
- euro 5.000.000,00** per periodo assicurativo annuo;
- euro 5.000.000,00** in caso di corresponsabilità di più soggetti, di cui debba rispondere l'Assicurato, in un medesimo evento.
- euro 500.000,00** per sinistri EPL (controversie in materia di lavoro)

Art. 38 - Franchigia

- euro 5.000,00** per sinistro
- euro 10.000,00** per sinistro EPL

Periodo di Retroattività

- 10 anni**

Elementi per il conteggio del premio:

Il premio annuo lordo dell'assicurazione è determinato con riferimento al parametro variabile delle Retribuzioni lorde annue (*come definite in polizza*) e versato dal Contraente in base agli elementi di seguito indicati":

Retribuzioni lorde annue	tasso lordo pro mille	Premio annuo lordo flat
132.000.000,00		

Scomposizione del premio

Premio annuo imponibile	€.....
Imposte	€.....
TOTALE	€.....



Elementi per il conteggio del premio relativo alla garanzia della R.C. del Progettista dipendente ai sensi degli artt. 90 comma 5 e art. 111 comma 1 del D.LGS. 163/2006 e art. 270 del D.P.R. 207/2010 (APPENDICE 1)

Tassi lordi di premio da applicarsi al valore delle opere:

- per durata lavori fino a 12 mesi tasso **0,50 pro mille**
- per durata lavori da 12 a 24 mesi tasso **1,00 pro mille**
- per durata lavori da 24 a 36 mesi tasso **1,50 pro mille**
- per durata lavori da 36 a 48 mesi tasso **2,00 pro mille**

Valore massimo di ogni singola opera: **euro 20.000.000,00**

Nel caso in cui l'importo complessivo dell'Opera oggetto del Certificato sia superiore ad euro 20.000.000,00 il tasso applicato sarà comunicato dagli Assicuratori.

Premio minimo per singolo certificato emesso: **euro 185,00**

Elementi per il conteggio del premio relativo alla garanzia della R.C. del Verificatore dipendente ai sensi dell'art. 112 comma 4-bis del D.LGS. 163/2006 e art. 57 del D.P.R. 207/2010 (APPENDICE 2)

Tassi lordi di premio da applicarsi al valore delle opere:

- per durata lavori fino a 12 mesi tasso **0,40 pro mille**
- per durata lavori da 12 a 24 mesi tasso **0,70 pro mille**
- per durata lavori da 24 a 36 mesi tasso **0,90 pro mille**
- per durata lavori da 36 a 48 mesi tasso **1,30 pro mille**

Valore massimo di ogni singola opera: **euro 20.000.000,00**


Nel caso in cui l'importo complessivo dell'Opera oggetto del Certificato sia superiore ad euro 20.000.000,00 il tasso applicato sarà comunicato dagli Assicuratori.

Premio minimo per singolo certificato emesso: **euro 185,00**



La Società

Il Contraente





Spett.le
Assiteca S.p.A.

Inviata a: Dott. Arnaldo Patricelli
arnaldo.patricelli@assiteca.it

Milano, 19/06/2019

Oggetto: Offerta RC Patrimoniale – ASL TERAMO

Egregio

come da Vostra richiesta di offerta con la presente trasmettiamo la nostra migliore offerta inerente l'affidamento del contratto Polizza RC Patrimoniale – ASL TERAMO



Si allega alla presente:

- Offerta Economica / Tecnica

Rimaniamo a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento in merito e cogliamo l'occasione per porgerVi i migliori saluti.

Assigeco S.r.l.





4
6
4
4



La Assigeco S.r.l. Coverholder della della Compagnia Lloyd's Insurance Company S.A, società controllata dai Lloyd's e autorizzata dalla National Bank of Belgium, propone la seguente offerta economica in base ai dati riepilogati di seguito e secondo le varianti le condizioni normative da Voi proposte

Contraente/Assicurato
ASL TERAMO

Massimale:	€ 5.000.000,00 per anno assicurativo € 5.000.000,00 per sinistro € 5.000.000,00 in caso di corresponsabilità di più assicurati
Retroattività:	illimitata
Garanzia postuma:	5 anni da cessazione contratto
Franchigia:	€ 5.000,00 per sinistro

Premio Annuo Lordo:
Euro 36.960,00 (Retribuzioni € 132.000.000,00 x Tasso lordo 0,28 promille)

Le 4 varianti proposte sono le seguenti:

1. Art. 19 – Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi
Abrogare integralmente l'articolo.
2. Art. 20 – Perdite Patrimoniali per l'attività connessa al Personale
Abrogare integralmente l'articolo.
3. Art. 22 – Rischi esclusi dall'assicurazione
Integrare in calce con quanto segue:
 - k. Danni derivanti da violazione civile del rapporto con i terzi e/o i dipendenti e collaboratori (ogni forma di discriminazione persecuzione, mobbing, molestie, violenze, abusi sessuali e simili);
 - l. perdite patrimoniali connesse all'assunzione e gestione del personale;
 - m. Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi;
 - n. Responsabilità Civile Professionale Medica: l'Assicuratore non risponderà alcun indennizzo in relazione a sinistri che derivino direttamente o indirettamente da richieste di risarcimento originate, connesse o conseguenti all'esercizio di attività professionali connesse con la fornitura di servizi medici, sanitari, veterinari, consulenze legate alle attività qui descritte.
4. Art. 20 – Gestione delle vertenze di Sinistro – Spese legali
Sostituire integralmente l'articolo con quanto segue:
"Ove ricorrano tutte le condizioni e delimitazioni previste dall'Art. 18, gli Assicuratori assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso con l'assenso dell'Assicurato.
Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in polizza per il Danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra.



Cert. n. V-17-1032

Assigeco S.r.l., Via C. Crivelli 26, 20122 Milano, Tel. 02/5821041, Fax 02/58316611
Capitale sociale € 100.000 i.v.
Codice Fiscale e Partita IVA 08958920152, REA n° 1260172 C.C.I.A.A. Milano
Iscrizione al R.U.I. n° 8000099506
Coverholder at



La garanzia di cui alla presente condizione di polizza è prestata nei limiti previsti dall'Art. 1917 C.C.; rimangono pertanto escluse dalla copertura assicurativa le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, salvo che per la parte relativa alle pretese di risarcimento del danno che comportino un procedimento di accertamento di danno erariale dinanzi alla Corte dei Conti, esclusi comunque i procedimenti che si concludono con una sentenza di proscioglimento.

Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale."

Quota di ritenzione 100% Lloyd's

Assigeco S.r.l.



Assigeco S.r.l., Via C. Crivelli 26, 20122 Milano, Tel. 02/5821041, Fax 02/58316611
Capitale sociale € 100.000 i.v.
Codice Fiscale e Partita IVA 08958920152, REA n° 1260172 C.C.I.A.A. Milano
Iscrizione al R.U.I. n° B000099506
Coverholder at

Arnaldo Patricelli

Da: Ufficio gare <ufficiogare@assigeco.it>
 Inviato: giovedì 20 giugno 2019 09:25
 A: 'arnaldo.patricelli@assiteca.it'
 Cc: Ufficio gare; 'elda.berardocco@assiteca.it'; Carmela Claps
 Oggetto: I: POLIZZA R.C. PATRIMONIALE ASL TERAMO
 Allegati: offerta.pdf; CAPITOLATO MODIFICATO.doc

Priorità: Alta

Egregi,

come da Vostra richiesta di offerta con la presente trasmettiamo la nostra migliore offerta inerente l'affidamento del contratto Polizza RC Patrimoniale.

Rimango a disposizione per eventuali chiarimenti

Cordiali saluti

Angelo Baldiraghi
 Tenders Unit
 Iscrizione al RUI n° E000388709, sezione E
 Assigeco S.r.l. - Coverholder at Lloyd's
 Via C. Crivelli, 26 20122 Milano
 Tel 02-58210422
 Fax 02-89692305
 E-mail ufficiogare@assigeco.it
 E-mail PEC gare@pec.assigeco.it
 Web Site www.assigeco.it



Certificazione n. V-17-1032


Vi ricordiamo che, ai sensi del Regolamento Europeo UE 2016/679 - art.13 e 14 - in ambito di trattamento dei dati personali - i Vostri dati saranno utilizzati al fine di adempiere ad obblighi di legge, obblighi contrattuali, adempimenti contabili, bancari, assicurativi, finanziari, tutela del credito, previdenziali ed assistenziali ed il trattamento avviene con le modalità manuali ed informatizzate. I dati acquisiti verranno comunicati a Compagnie/Agenzie/Broker e diffusi esclusivamente per l'attuazione delle finalità sopra indicate. Inoltre, all'interno dell'azienda potranno essere comunicati al personale degli uffici operativi e consulenziali in quanto trattasi di soggetti responsabili ed incaricati del trattamento.

Vi ricordiamo, inoltre che per effetto della stessa legge, è Vostro diritto chiedere la rettifica o la cancellazione dei Vs. dati dal nostro database, dandocene comunicazione via fax o via E-Mail.

Nota di riservatezza:

Il presente messaggio, contenuto dei relativi allegati contiene informazioni da considerarsi strettamente riservate, ed è destinato esclusivamente al destinatario sopra indicato, il quale è l'unico autorizzato ad usarlo, copiarlo e sotto la propria responsabilità, diffonderlo. Qualunque ricevasse questo messaggio per errore, è pregato di rinviarlo immediatamente al mittente, distruggendolo immediatamente. Avvertiamo che trattenerlo, copiarlo e distribuirlo a persone diverse è severamente proibito.

Da: Arnaldo Patricelli <arnaldo.patricelli@assiteca.it>
 Inviato: lunedì 10 giugno 2019 11:00
 A: Carmela Claps <cclaps@assigeco.it>
 Cc: elda.berardocco@assiteca.it
 Oggetto: POLIZZA R.C. PATRIMONIALE ASL TERAMO
 Priorità: Alta



8 8

10 10

U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	U.O.C. Programmazione e Gestione Attività Economiche e Finanziarie
<p><u>ASSIGECO SRL</u></p> <p><u>COD CIG: Z E 7 2 8 F C B 3 7 .</u></p> <p>Spesa anno 2019 - dal 1/7/2019 al 31/12/2019 : €18.480,00 sottoconto 070202011200</p> <p>Spesa anno 2020 - dal 1/1/2020 al 30/06/2020: €18.480,00 sottoconto 070202011200</p> <p>Fonte di Finanziamento _____</p> <p>Referente U.O.C. proponente: Dott. Mauro Scipioni</p> <p>Data: _____</p> <p style="text-align: right;">Utilizzo prenotazione: O S</p> <p style="text-align: center;">Il Dirigente (Dott. Domenico Lori)</p>	<p>Prenotazione n. <u>1768/2019</u></p> <p>Prenotazione n. <u>1769/2020</u></p> <p>Data: <u>3/7/20</u></p> <p>Il Contabile _____</p> <p>ASU dirigente IL DIRIGENTE RESPONSABILE Dott.ssa Antonella Di Silvestre</p>



Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il giorno


09 LUG. 2019

prot. n. 2627/19

La suestesa deliberazione diverrà esecutiva a far data dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

all'Albo informatico della ASL per rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi della L. n. 267/2000 e della L.R. n. 28/1992.

La suestesa deliberazione è stata dichiarata "immediatamente eseguibile"



Firma _____

L'Addetto alla pubblicazione informatica

La trasmissione al Collegio Sindacale è assolta mediante pubblicazione sull'Albo Aziendale.

Per l'esecuzione (E) ovvero per opportuna conoscenza (C) trasmessa a:

Coordinamenti/Dipartimenti e Distretti		Unità Operative		Staff	
Coordinamento Staff di Direzione		Segreteria Generale e Affari Legali		UOC Controllo di gestione	
Dipartimento Amministrativo	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Acquisizione Beni e Servizi	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOC Formazione, Qualità e Comunicazione Strategica	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Tecnico-Logistico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Attività Economiche e finanziarie	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOSD Ufficio Relazioni con il Pubblico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Assistenza Territoriale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Gestione del Personale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOSD Servizio Prevenzione e Protezione Sicurezza Interna	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Coordinamento Assistenza Ospedaliera	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Attività Amministrative Assistenza Territoriale e Distrettuale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOSD CUP Aziendale e monitoraggio Liste di attesa	
Dipartimento Emergenza Urgenza	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Patrimonio, Lavori e manutenzioni	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Sistemi Informativi	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Chirurgico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Attività amm.ve Dipartimenti Prevenzione e Salute Mentale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		
Dipartimento Salute Mentale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Attività amm.ve dei Presidi Ospedalieri	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Oncologico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione medica e gestione complessiva del PO di Teramo	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Medico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione medica e Gestione complessiva PO di Atri	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento dei Servizi	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione medica e Gestione complessiva PO di Giulianova	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	altre Funzioni di Staff	
Dipartimento di Prevenzione	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione medica e Gestione complessiva PO di Sant'Omero	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Comitato Unico di Garanzia	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Materno-Infantile	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Area Distrettuale Adriatico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Resp.le Prevenzione Corruzione e Trasparenza	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Distretto di	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Area Distrettuale Gran Sasso - Laga	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Internal Audit	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Servizio Farmaceutico Territoriale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Organismo indipendente di valutazione	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Medicina Penitenziaria	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Ufficio Procedimenti Disciplinari	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Servizio Dipendenze Patologiche	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Gestione del Rischio	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Farmacia Ospedaliera di	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Relazioni Sindacali	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C